



COMUNE DI ZACCANOPOLI

Provincia di Vibo Valentia

Via Rione Nuovo, 14 – 89867 Zaccanopoli (VV)

Tel. 0963/600251 Fax 0963/601956

<http://www.comune.zaccanopoli.vv.it>

Prot. n. 3490 del 11.12.2018

ORDINANZA N. 03/2018

OGGETTO: Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.

IL SINDACO

CONSIDERATO che in queste ultime settimane si è verificato il decesso di cani a seguito della sospetta ingestione di esche o bocconi avvelenati;

RITENUTO che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta oltre che un fenomeno di allarme sociale, anche un serio rischio per le persone, in particolare per i bambini, ed è causa di contaminazione ambientale;

RITENUTO altresì di dover impedire la prosecuzione di tale fenomeno e porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando allarme soprattutto fra le persone proprietarie di animali;

ATTESO che è doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

VALUTATO inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie pecuniarie;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

VISTI gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale (uccisione e maltrattamento di animali);

VISTA la Legge 125/2008 con cui è concessa ai sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, provvedimenti "anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 13 giugno 2016, recante "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 25 giugno 2018 che proroga l'ordinanza 13 giugno 2016;

VISTA la Legge 24.11.1981 n. 689, modifiche al sistema penale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000, nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

VISTO il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente,

- **è fatto divieto** a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli;
- **è fatto divieto**, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

DISPONE

che la presente ordinanza venga tempestivamente:

- comunicata a Sua Eccellenza il Prefetto di Vibo Valentia;
- notificata, a cura dell'ufficio competente, al Comando Stazione C.C. Di Zungri (VV), al Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia ed all'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia;
- pubblicata all'Albo Pretorio online ed affissa nei luoghi pubblici.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della presente, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Dalla Residenza Municipale, li 11 Dicembre 2018

IL SINDACO
Prof. Pasquale Caparra

